

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ELMAS

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI PNRR M2C4-2.2 - INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PALAZZETTI SPORTIVI M. DEL RIO E R. MELIS**

CIG. A00A80F087 CUP I24J2300500006

L'anno duemilaventitre il giorno, del mese di....., presso

la Residenza Comunale, nell'ufficio di segreteria, avanti a me,

Segretario del Comune di Elmas, ove domicilia per la carica e legittimata a ricevere e

rogare i contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse esclusivo del Comune

medesimo, ai sensi dell'art. 97 comma 4. lettera c). del D.Lgs. 267/2000, si sono costituiti

i Signori:

- Dr. Ing. Roberto Spina nato a Cagliari il 08/04/1969. domiciliato per il suo incarico

presso questa sede, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di Elmas. con sede in Via del Pino Solitario sn C.F.

92027670923. in qualità di Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni

Edifici Comunali, giusto decreto sindacale n. 15 del 30/11/2021, di seguito nel presente

atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".

- Sig., nato a il/../..., residente in

via n. .. codice fiscale nella sua

qualità di legale rappresentante dell'Impresa,

con sede nel comune di, via.....,

P. IVA.....di seguito nel presente atto denominato "appaltatore".

Detti componenti della cui identità personale e capacità io Segretario Comunale sono certo, con quest'atto ricevuto in modalità informatica, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016, convengono quanto segue.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 4/09/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dall'operatore economico

Dr. Ing. Valerio Usai, Codice Fiscale **SUA VLR 71T22 B354G**, P. IVA **03972960920**

con sede in **Cagliari / Pirri via Balilla n. 77** dell'importo complessivo di euro

140.000,00 , di cui euro **92.292,17** per lavori da appaltare oltre euro **3.379,94** per oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso;

- a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs.

n. 36/2023 e come da verbali di gara in data/...., approvati dal Responsabile del

Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni Edifici Comunali condeterminazione n.

in data/.... (Reg. Generale n.....), è risultata aggiudicataria l'impresa

....., con sede in.....,

via, P.IVA che ha offerto un ribasso del

..... (.....percento). L'importo di aggiudicazione risulta

essere di euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza non

assoggettati a ribasso, pari ad euro 3.379,94;

- si è provveduto a pubblicare apposito Avviso di aggiudicazione sul sito del Comune

di Elmas e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna;

- con nota prot. del/.... è stata fatta, nei termini di legge, la comunicazione

di cui all'art. 111 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 all'impresa invitata alla gara;

- con provvedimento del/.... il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato

l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'Impresa.....,

all'esito della verifica positiva sulla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara;

- in data .././.... è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento e dal

legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle

condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

- avverso l'aggiudicazione definitiva non è stato presentato alcun ricorso per cui nulla

osta alla sottoscrizione del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa....., con sede

in, via n.... P.IVA..... l'appalto

dei lavori di “**efficientamento energetico dei palazzetti sportivi M. Del Rio e R. Melis**” .

2. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro

..... da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a....., secondo

quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente

contratto. Resta salva la liquidazione finale.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale d'appalto (CGA) di cui al Decreto del ministero dei Lavori

Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d'appalto (CSA);

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;

d) il computo metrico estimativo;

e) l'elenco dei prezzi unitari;

f) l'analisi dei prezzi;

g) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.: (piano di sicurezza e coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

h) il cronoprogramma;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità edotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 26 (ventisei) + 26 (ventisei) giorni, naturali e consecutivi, così come indicato nel cronoprogramma presentato dall'appaltatore in sede di gara, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari all'1,00 (uno//00) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 17 comma 2 del CSA.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dagli artt. 24 e 25 del Capitolato Speciale d'appalto nella misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo lavori.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le

disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 ss.mm.ii.)

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante
n. emessa da
in data per un importo di euro

2. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale

maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valore sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo di euro 500.000,00 al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito non inferiore a quanto prescritto dal comma 10 dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. L'Amministrazione Comunale, ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti dell'appaltatore.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE, RECESSO, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica quanto disposto dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

3. Le Parti convengono che sono, comunque, motivi espressi di risoluzione del contratto trattandosi di clausola risolutiva espressa:

a. l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese in sede di gara o nel corso del contratto, ovvero dei documenti certificativi e/o

dichiarativi sostitutivi degli originali;

b. il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;

c. l'esecuzione delle transazioni da parte della Ditta Appaltatrice senza avvalersi del conto dedicato alle commesse pubbliche e/o da parte dei subappaltatori e/o cottimisti, nonché da parte dei cessionari, in caso di cessione dei crediti.

Inoltre, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerare gravi violazioni il mancato rispetto:

1. dei termini di conclusione dell'opera;

2. della violazione agli ordini reiterati della Direzione Lavori e/o del R.U.P., comprese le comunicazioni inerenti eventuali modifiche dei nominativi dei responsabili dell'esecuzione dei lavori della Ditta Appaltatrice o la mancata preventiva autorizzazione per il subappalto o cottimo;

3. l'esecuzione con materiali non conformi alle caratteristiche tecniche offerte;

4. delle norme in materia ambientale e in materia di trattamento dei rifiuti;

5. delle norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;

6. del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) e del piano operativo di sicurezza (P.O.S.), con l'avvertenza che per tale ultima violazione si dovrà precedere alla formale costituzione in mora con lettera raccomandata A/R o con pec, prima di dare corso alla risoluzione.

Qualora il Comune intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne

comunicazione in maniera inequivocabile con lettera notificata con mezzi di comunicazione elettronici. Le Parti concordano che in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto la Ditta Appaltatrice, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del R.U.P., dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere il Comune. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dalla Ditta Appaltatrice per rifiutare e/o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere il Comune nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo e/o danno e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso. Per quanto non previsto, per i provvedimenti successivi allo scioglimento del contratto le Parti concordemente rinviando espressamente all'art. 123 del D. Lgs n.36/2023 ed all'art. 11 dell'allegato II.14 dello stesso.

ARTICOLO 10 – DOMICILIO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 13 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03/04/2013, n. 55) intestata al Comune di Elmas – Settore Opere Pubbliche e manutenzione edifici Comunali “codice univoco ufficio” **IPA BDFGR** e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 e ss.mm.ii in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

ARTICOLO 12 – ANTICIPAZIONE

1. L'appaltatore rinuncia alla corresponsione di anticipazione di all'art.125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 non avendo costituito la prevista cauzione fideiussoria.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito con

modificazioni dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni

alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato

alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane

S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei

a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in

dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto

o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. . Copia del

contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute

in conto o a saldo i signori:

- Sig., nato a il/....., residente in

..... via n. ... cod. fisc.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i

pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato

intestato all'azienda con Codice IBAN

acceso presso l'istituto di credito

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui

ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla

Stazione Appaltante la quale è sollevata da ogni responsabilità.

Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è

ARTICOLO 14 – VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 15 – CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ss.mm.ii. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

ARTICOLO 16 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Sarà possibile procedere alla revisione prezzi secondo quanto disposto dall'art. 60 comma 2 del D.Lgs 36/2023 . Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione ed operano nella misura dell'80% della variazione stessa.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi saranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 60 di cui sopra.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalla revisione prezzi la Stazione Appaltante sopperirà con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 (cinque) ed il 15 (quindici) per cento

dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo

di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 commi da 2 a 6; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Cagliari.

ARTICOLO 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dei disposti dell'articolo 119 del D.Lgs.n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 19 – SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo, registro, di copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di Legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii., le parti richiedono gli oneri di registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) .

ARTICOLO 20 – RIMBORSO SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI

AGGIUDICAZIONE E BANDO

Ai sensi dell'art. 225, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione e del bando entro 60 giorni dalla pubblicazione sugli organi di informazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.

In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo SAL da corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione maggiorate del 10% (dieci per cento) dell'importo stesso a titolo di penale. In alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% (dieci per cento) dell'importo stesso.

ARTICOLO 21 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii., con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'appaltatore viene nominato dal Comune di Elmas quale responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter

adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per

l'affidamento dei lavori di **“Efficientamento energetico dei palazzetti sportivi M. Del**

Rio e R. Melis” .

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa

applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di

un diritto in capo al responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo

stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese

quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso

e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in

alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per

scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne

oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione

Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,

consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e

risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi

della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha

facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà

tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 22 - PREVENZIONE CORRUZIONE.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il

presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'Ente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Si obbliga inoltre, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii., nonché a quello aziendale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4/2021, pubblicato nel sito del Comune di Elmas nella Sezione "Amministrazione Trasparente", che dichiara di conoscere.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 23 - COMUNICAZIONI VIA PEC

Le Parti concordano e acconsentono che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni avvengano anche mediante l'uso dei mezzi telematici e allo scopo indicano quali indirizzi per il Comune la PEC protocollo@pec.comune.elmas.ca.it, e per la Ditta appaltatrice la PEC Le comunicazioni inoltrate via pec si considerano pervenute al destinatario con la ricevuta di trasmissione.

ART. 24 - CLAUSOLA DI MANLEVA

La Ditta Appaltatrice terrà sollevato ed indenne il Comune di Elmas da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto.

ARTICOLO 25 - CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica in parte da me e in parte da persona di mia fiducia. Atto da me letto ai Contraenti che, da me interpellati prima della sottoscrizione, lo approvano trovandolo conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura dei documenti richiamati, anche se non materialmente allegati, che sono depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza, e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono in modalità elettronica con apposizione di firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale. Io, ufficiale rogante, dichiaro di aver verificato l'identità dell'appaltatore, la validità dei certificati di firma dei sottoscrittori, che le stesse non sono state revocate e che le firme digitali sono state apposte dai rispettivi titolari.

L'originale del presente contratto, è formato e stipulato in forma scritta ed in modalità elettronica, a norma dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 secondo la vigente regolamentazione comunale e occupa *diciasette* pagine complete formato uso bollo e *quindici* righe fin qui della *diciottesima* .

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

.....

F.to per l'Appaltatore

.....

F.to il Segretario Comunale

.....